

Causa T-131/89 R

Cosimex GmbH contro Commissione delle Comunità europee

Ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1989 2

Massime dell'ordinanza

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di provvedimenti provvisori — Competenza della Commissione — Domanda giudiziale di provvedimenti d'urgenza volta ad ottenere che sia ingiunto alla Commissione di riesaminare una domanda di provvedimenti provvisori — Rigetto

(Trattato CEE, artt. 173, 176 e 186; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)

Spetta alla Commissione, nell'ambito del controllo ad essa affidato, in materia di concorrenza, dal trattato e dal regolamento n. 17, decidere, in forza dell'art. 3, n. 1, del suddetto regolamento, dell'opportunità di adottare provvedimenti provvisori di cui sia stata fatta richiesta.

I principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del trattato, non permettono al Tribunale di obbligare la Commissione a riesa-

minare una domanda di provvedimenti provvisori sottoposta per ottenere che fosse vietata con provvedimento d'urgenza la continuazione dell'asserita infrazione.

Il combinato disposto degli artt. 173 e 176 del trattato CEE osta inoltre a che il Tribunale prescriva alla Commissione i limiti entro i quali quest'ultima dovrebbe procedere al riesame di una domanda di provvedimenti provvisori, senza previo annullamento di un eventuale atto di diniego dei provvedimenti medesimi.